

Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 15/10/2020

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. PROROGA AL 31/12/2020 DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PREVISTE DALL'ART. 181 DEL D.L. 32/2020 (LEGGE 77/2020). INDIRIZZI APPLICATIVI.

L'anno duemilaventi , il giorno quindici , del mese di Ottobre , alle ore 15:00, la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	GENNARI MARIANO	Sindaco	P
2	OLIVIERI NICOLETTA	Vice Sindaco	P
3	BATTISTEL FAUSTO ANTONINO	Assessore	P
4	FILIPPINI LUCIO	Assessore	P
5	STOPPIONI MARIA LUISA	Assessore	P
6	CERRI DANIELE	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 168 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta in data 13/10/2020 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 13/10/2020 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 02 Dott BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 13/10/2020 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 168

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 168 del 13/10/2020

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. PROROGA AL 31/12/2020 DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PREVISTE PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE PREVISTE DALL'ART. 181 DEL D.L. 32/2020 (LEGGE 77/2020). INDIRIZZI APPLICATIVI.

Assessore competente: OLIVIERI NICOLETTA

Settore proponente:

SETTORE 02

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n.81 e n.82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi" approvato con Delibera di Consiglio n.15 del 29/03/2019;

Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con Delibera di Consiglio Consiglio n. 84 del 21/12/2006, poi modificato con le D.C. n. 34 del19/04/2007, n. 95 del 29/11/2007, n. 96 del 16/12/2009, n. 20 del 14/04/2010, n. 24 del 27/04/2010, n. 22 del 6/05/2013, n. 68 del 14/10/2013, n.7 del 31/03/2016, n. 7 del 29/02/2020;

Visto l'articolo 20 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni);

Visti i commi 1, 1 quater, 2, 3, 4 3 5 dell'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020 n.34, così come convertito dalla Legge 17/07/2020 n.77 e così come modificato dall'art.109 comma 1 lett. a) del D.L. 14/08/2020 n.104;

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita'turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di

cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.

- 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato.";

Considerato che le agevolazioni previste dall'articolo 181 del Decreto Legge 19/05/2020 n.34 sono state prorogate al 31/12/2020 e fino a tale data varranno le misure di agevolazione specifiche per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche a sostegno delle imprese di pubblico esercizio e precisamente delle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che svolgono attività ai sensi dell'art.5 della L. 287/1991, volte ad aumentare le aree di somministrazione disponibili all'esterno dei locali;

Vista la precedente Delibera di Giunta n.50 del 26/05/2020 ad oggetto: "Occupazione suolo pubblico. linee guida a seguito dell'entrata in vigore dell'art.181 del decreto legge 19/05/2020 n.34.";

Ritenuto di dover adottare linee di indirizzo al fine di dare agli uffici preposti alla gestione delle istanze che perverranno, anche alla luce di tale previsione normativa, indicazioni generali in merito alle modalità di gestione della fase istruttoria;

Ritenuto di stabilire indirizzi per la valutazione delle richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e alcune semplificazioni nelle procedure di richiesta di occupazione di suolo pubblico di attività diverse;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

1. di stabilire, per le istanze di occupazioni spazi ed aree pubbliche avanzate da <u>attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande</u> presentate ai sensi dell'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020 n.34, così come convertito dalla Legge 17/07/2020 n.77 e così come modificato dall'art.109 comma 1 lett. a) del D.L. 14/08/2020 n.104, le seguenti disposizioni valide fino al 31/12/2020:

- 1.1. Sono da preferire occupazioni con attrezzature facilmente amovibili e limitate a tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni o tende a sbraccio anche delimitazioni laterali / paraventi di altezza massima di 170 cm, funghi o altre attrezzature riscaldanti a norma;
- 1.2 Sono prorogate le seguenti disposizioni approvate con la delibera di Giunta n.50 del 26/05/2020:
 - Le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche presentate dalle attività di somministrazione dovranno essere valutate alla luce del solo parere endoprocedimentale della Polizia Municipale, per la valutazione degli aspetti di cui al Codice della strada.
 - Ove non sia possibile rimanere a filo del fabbricato sede dell'attività sarà possibile derogare a tale principio generale.
 - Ove per motivi legati al rispetto del Codice della Strada o delle indicazioni dell'Amministrazione sia impossibile chiedere di occupare spazi antistanti la propria attività, sarà possibile richiedere aree non situate nelle immediate adiacenze de locale.
 - L'area oggetto di richiesta di occupazione per i dehor di tipo A (così come individuati dal Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors) potrà non essere limitata al fronte dell'attività, ma occorrerà comunque non intralciare le attività limitrofe, i passi carrai, i cancelli e gli accessi di case e attività.
 - L'attività di somministrazione al tavolo dovrà avvenire con adeguate attrezzature che consentano di garantire l'igienicità dei cibi.
 - L'area occupata, anche semplicemente con tavoli e sedie, deve essere perimetrata.
 - Le attività di commercio su aree pubbliche di tipo A) relative a posteggi isolati abilitati all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono considerabili alla stregua dell'attività di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
 - Per le vie / le aree con particolare insistenza di locali pubblici, le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche verranno valutate e rilasciate simultaneamente.
 - Proroga degli indirizzi già espressi al punto 2. e 3. della Delibera di Giunta n.50 del 26/05/2020.
- 1.3. Le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico già rilasciate ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere annuale sono da ritenersi prorogate automaticamente fino alla data del 31/12/2020;
- 1.4. Le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, già rilasciate ai sensi dell'art.181 del D.L. 34/2020 ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a carattere annuale, e prorogate ai sensi del punto precedente, che prevedevano l'occupazione dell'area con attrezzature di cui ai "Dehor di Tipo A" (come definito dal Regolamento Comunale dei dehor), ossia con tavoli, sedie ed eventualmente fioriere, ombrelloni o tende a sbraccio, sono da ritenersi autorizzati ad installare anche delimitazioni laterali / paraventi di altezza massima di 170 cm, funghi o altre attrezzature riscaldanti a norma;
- 1.5. Dovranno provvedere a presentare richiesta di occupazione di suolo pubblico le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:
- che non sono già titolari di autorizzazione di occupazione suolo pubblico;
- che, pur essendo già titolari di autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, intendano ampliare l'area occupata o intendano installare attrezzature diverse da quelle autorizzate;
- 1.6 La comunicazione prevista dall'art. 6 comma 1 lett. e-bis) del D.P.R. 380/2001, essendo disapplicato il limite temporale previsto dalla medesima lettera di tale comma, deve intendersi soddisfatto con la presentazione della richiesta di occupazione;

- 1.7. Le occupazioni rilasciate in attuazione delle agevolazioni concesse ai sensi dall'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020 n.34 dovranno essere obbligatoriamente rimosse, salvo ulteriori proroghe statali, entro il 31 dicembre 2020;
- 1.8. Le occupazioni rilasciate in attuazione delle agevolazioni concesse ai sensi dall'art. 181 del Decreto Legge 19/05/2020 n.34, ma che non vengono utilizzate stabilmente per aumentare di fatto la superficie esterna di somministrazione e per migliorare le condizioni necessarie a garantire il distanziamento, dovranno essere obbligatoriamente rimosse pena l'applicazione delle sanzioni previste per le occupazioni abusive;
- 1.9. Le attrezzature che si intendono utilizzare per l'occupazione devono essere in linea con le indicazioni estetiche contenute nei vigenti Regolamento comunali e con le eventuali indicazioni date dalla Giunta Comunale, pena la decadenza del titolo abilitativo.
- 1.10 Le nuove richieste sono assoggettate al pagamento dei diritti SUAP;
- 2. di stabilire relativamente alle istanze di occupazioni spazi ed aree pubbliche <u>delle attività economiche</u> diverse da quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, fino al 31/12/2020, le stesse possono essere presentate telematicamente al SUAP indicando espressamente la superficie che si intende occupare, le attrezzature che si andranno installare e il periodo di occupazione. All'istanza va allegata la sola planimetria;
- 3. di dare atto che le richieste di occupazione di spazi ed aree pubbliche presentate dalle attività diverse da quelle di somministrazione al pubblico dialimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, non godono del regime agevolato previsto dall'art. 181 del D.L. 34/2020;
- 4. di derogare temporaneamente, fino al 31/12/2020, al divieto di collocare tavolini previsto dal primo inciso dell'art. 17 del Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi, consentendo alle attività artigianali alimentari il posizionamento di massimo 2 tavoli per relative otto sedute;
- 5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 2 Dott. Riccardo Benzi;
- 6. di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Polizia Municipale, GEAT, Ambiente, SUAP, Urbanistica, Lavori Pubblici;
- 7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO MARIANO GENNARI IL SEGRETARIO COMUNALE ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)